

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA
DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE**

TITOLO I

FINALITA' DEL REGOLAMENTO E ISTITUZIONE DELLA CONFERENZA

Art. 1 - (Finalità del Regolamento e definizioni)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Conferenza, quale Autorità d'Ambito ai sensi dell'art. 48 della Legge Regionale 26/2003.
2. Il presente Regolamento e sue modifiche sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti dell'Autorità d'Ambito.
3. Si intende per Autorità d'Ambito l'insieme degli Enti locali sottoscrittori della Convenzione.

Art. 2 - (Scopi della Conferenza)

La Conferenza costituisce e realizza la forma di coordinamento e cooperazione tra gli Enti locali appartenenti all'ATO per l'esercizio delle funzioni di governo del Servizio Idrico Integrato e di programmazione e controllo della gestione del medesimo.

TITOLO II

COMPOSIZIONE DELLA CONFERENZA

Art. 3 - (Individuazione degli Enti locali della Conferenza)

Fanno parte della Conferenza la Provincia e i Comuni ricadenti nell'ATO della Provincia di Varese.

Art. 4 - (Composizione della Conferenza)

1. La rappresentanza in seno alla Conferenza spetta al Presidente e ai Sindaci, o agli Assessori o ai Consiglieri delegati, della Provincia e dei Comuni sottoscrittori della Convenzione, ai quali solo è riconosciuto il diritto di partecipazione, di parola e di voto. Al contrario, i rappresentanti degli Enti locali ricadenti nell'ATO e non sottoscrittori della Convenzione hanno solo diritto di partecipazione e parola. I Comuni aderenti alle Comunità Montane possono essere rappresentati a mezzo delega, pari alla somma dei voti dei Comuni deleganti, al Presidente o Assessore della Comunità Montana di appartenenza.
2. La delega deve essere conferita con atto scritto.
3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando il Sindaco o il Presidente della Provincia decadono dalla carica; di conseguenza cessa di diritto l'eventuale delega.

Art. 5 - (Organizzazione della Conferenza)

La Conferenza, al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle attività ad essa attribuite, si avvale del Comitato Ristretto e della Segreteria Tecnica.

Art. 6 - (Sede della Conferenza)

La Conferenza ha sede presso l'Ente locale responsabile del coordinamento.

TITOLO III

ATTRIBUZIONI DELLA CONFERENZA

Art. 7 - (Compiti e funzioni)

1. La Conferenza indirizza l'attività dell'ATO svolgendo, ai sensi dell'art. 48, comma 2 della L.R. n. 26/2003, i compiti e le funzioni di seguito indicati:
 - a. individua e attua le strategie volte ad organizzare ed attuare il Servizio Idrico Integrato, anche con riferimento alla forma di gestione dell'Autorità d'Ambito;
 - b. definisce, sulla base dello schema tipo regionale, i contenuti del Contratto di Servizio che regola i rapporti tra la Conferenza e i soggetti cui compete la gestione integrata del Servizio Idrico;
 - c. provvede alla ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti;
 - d. redige il Piano d'Ambito, costituito da un programma di interventi infrastrutturali, da un piano finanziario e dal relativo modello gestionale ed organizzativo;
 - e. contestualmente al piano finanziario e in relazione allo stesso, tenuto conto altresì del piano degli interventi, determina il sistema tariffario;
 - f. affida il Servizio Idrico Integrato;
 - g. esercita l'attività di vigilanza sulle attività poste in essere dai soggetti cui compete la gestione del Servizio Idrico nonché l'attività di controllo del rispetto del Contratto di Servizio;
 - h. definisce le modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi;
 - i. individua gli agglomerati di cui all'art. 2, comma 1, lettera m) del d.lgs 152/1999.

2. La Conferenza svolge anche i seguenti compiti:
 - a. nomina l'Ente locale responsabile del coordinamento;
 - b. adotta il presente Regolamento;
 - c. definisce la struttura della Segreteria Tecnica;
 - d. nomina i componenti del Comitato Ristretto;
 - e. individua le gestioni esistenti i cui affidamenti vengono mantenuti fino alla naturale scadenza ai sensi della normativa vigente;
 - f. ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della L.R. n. 26/2003, stabilisce i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti è separata dall'erogazione dei servizi, al fine di salvaguardare l'integrità delle dotazioni nel tempo e la loro valorizzazione;
 - g. sceglie la forma di gestione del Servizio Idrico Integrato ed individua le procedure per l'affidamento dello stesso;
 - h. individua con le Autorità degli ambiti territoriali interessati le aree di interambito ai sensi dell'articolo 47, comma 2 della L.R. n. 26/2003;
 - i. modifica, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della L.R. n. 26/2003, la delimitazione dell'ATO, dandone comunicazione alla Regione;
 - j. definisce le modalità di consultazione dei rappresentanti di utenti e consumatori;

- k. definisce le forme di collaborazione o associazione che i soggetti scelti per la gestione del Servizio Idrico Integrato pongono in essere con Enti o Associazioni ambientaliste e/o di difesa del consumatore, al fine di assicurare un'adeguata tutela del consumatore;
 - l. adotta ogni altro provvedimento ad essa riservato da leggi o regolamenti;
 - m. assume le decisioni in merito ai contenziosi, fatte salve ragioni di urgenza che consentono al Presidente dell'Ente locale responsabile del coordinamento di assumere decisioni che devono essere poi comunicate alla Conferenza nella prima seduta utile.
3. Le decisioni della Conferenza sono formalizzate con atto dell'Ente locale responsabile del coordinamento.

TITOLO IV

INDIVIDUAZIONE E ATTRIBUZIONI DELL'ENTE LOCALE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

Art. 8 - (Individuazione e adempimenti dell'Ente locale responsabile del coordinamento)

1. La Conferenza nomina, a maggioranza assoluta degli Enti locali sottoscrittori della Convenzione, l'Ente locale responsabile del coordinamento. Il rappresentante di tale Ente svolge le funzioni di Presidente della Conferenza.
2. In mancanza di individuazione di altro Ente locale, la Provincia di Varese è l'Ente locale responsabile delle attività, funzioni e iniziative previste dal presente Regolamento.
3. La seduta per l'approvazione del presente Regolamento è presieduta dal Presidente della Provincia.
4. In caso di assenza del legale rappresentante, di seguito Presidente, dell'Ente locale responsabile del coordinamento, le funzioni corrispondenti vengono svolte da un suo delegato.

Art. 9 - (Attribuzione e funzioni dell'Ente locale responsabile del coordinamento)

Il rappresentante dell'Ente locale responsabile del coordinamento:

- a. svolge funzioni di Presidente della Conferenza;
- b. stipula i Contratti di Servizio con i soggetti gestori delle reti e degli impianti e/o erogatori del servizio, prescelti con le modalità stabilite dalla legge;
- c. adotta tutte le iniziative per l'attuazione delle decisioni della Conferenza;
- d. nomina la Segreteria Tecnica, sentito il Comitato Ristretto e ne indirizza le attività;
- e. assume decisioni sulla resistenza ai contenziosi ove sussistano ragioni di urgenza, salva la comunicazione alla Conferenza nella prima seduta utile.

TITOLO V

RAPPRESENTANZA NELLA CONFERENZA, PARTECIPAZIONE E CONVOCAZIONE

Art. 10 - (Rappresentanza nella Conferenza)

La rappresentanza di ciascun Ente locale dell'ATO in seno alla Conferenza è paritaria. Ciascun Ente locale sottoscrittore della Convenzione, infatti, compreso l'Ente locale responsabile del coordinamento, rappresenta un voto ai fini dell'assunzione delle decisioni.

Art. 11 - (Partecipazione alle sedute)

1. Alle sedute della Conferenza partecipano di diritto il Presidente e i Sindaci, o gli Assessori o i Consiglieri delegati, della Provincia e dei Comuni ricadenti nell'ATO.
2. Le sedute sono dirette dal Presidente della Conferenza o, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, dal delegato del Presidente stesso.
3. Alle sedute della Conferenza assiste, con funzione di Segretario, il Responsabile della Segreteria Tecnica, eventualmente assistito da personale della propria struttura.
4. Sono invitati anche i Presidenti delle Comunità Montane, senza diritto di voto, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al precedente art. 4, comma 1.
5. Dirigenti, funzionari ed esperti estranei alla Conferenza possono intervenire, previa autorizzazione del Presidente della Conferenza, per fornire chiarimenti in relazione a specifiche questioni.
6. Possono altresì essere invitati, a titolo consultivo, i rappresentanti di altri Enti o Soggetti pubblici.

Art. 12 - (Convocazione della Conferenza)

1. Il Presidente convoca la Conferenza che si riunisce in via ordinaria, o d'urgenza; la convocazione in via ordinaria può essere in prima o seconda convocazione.
2. Le sedute ordinarie si svolgono almeno due volte l'anno.
3. Alla convocazione della Conferenza si provvede mediante avviso indicante la data della prima e della seconda convocazione, il luogo, l'ora e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi mediante telegramma, telefax, posta elettronica o con altro mezzo idoneo presso il domicilio degli Enti o con diversa idonea forma almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
4. La convocazione può essere richiesta anche da un terzo, arrotondato all'intero superiore, degli Enti locali sottoscrittori della Convenzione.
5. Nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da porre all'ordine del giorno; la convocazione è disposta dal Presidente della Conferenza entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta e la seduta deve svolgersi entro i successivi 30 giorni.
6. Nel caso in cui debbano trattarsi con urgenza questioni indifferibili, è ammessa la convocazione con preavviso anche di sole ventiquattro ore rispetto alla data fissata per la seduta.
7. Le sedute della Conferenza si svolgono presso la sede dell'Ente locale responsabile del coordinamento, salvo che il Presidente disponga altrimenti.

Art. 13 - (Ordine del giorno)

1. La fissazione dell'ordine del giorno compete al Presidente che è comunque tenuto ad inserire gli argomenti indicati congiuntamente da almeno un terzo, arrotondato all'intero superiore, degli Enti locali sottoscrittori della Convenzione.
2. Ciascun Ente locale sottoscrittore della Convenzione ha diritto di sottoporre al Presidente, tramite la Segreteria Tecnica, questioni da discutere con riferimento all'organizzazione ed alla gestione del Servizio Idrico Integrato, che saranno inseriti a completamento dell'ordine del giorno.
3. Almeno tre giorni lavorativi e liberi prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria Tecnica a disposizione degli Enti locali ricadenti nell'ATO. La presente disposizione non si applica nei casi d'urgenza.

TITOLO VI

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 14 - (Apertura delle sedute e numero legale)

1. In prima convocazione la Conferenza è validamente costituita quando è presente la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Enti locali sottoscrittori della Convenzione.
2. In seconda convocazione la Conferenza è validamente costituita quando è presente almeno il 30% (trenta per cento), arrotondato all'intero superiore, dei rappresentanti degli Enti locali sottoscrittori della Convenzione, fatto salvo per le decisioni di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) dell'art. 48 della L.R. 26/2003.
3. I lavori delle sedute sono diretti dal Presidente della Conferenza e il Responsabile della Segreteria Tecnica svolge le funzioni di Segretario.

Art. 15 - (Svolgimento delle sedute)

1. Le sedute della Conferenza sono pubbliche.
2. Ogni proposta viene messa in votazione dal Presidente che ne proclama l'esito.
3. Le decisioni sono vincolanti per gli Enti locali ricadenti nell'ATO.

Art. 16 - (Rinvio e ritiro degli argomenti iscritti all'ordine del giorno)

Ogni Ente locale sottoscrittore della Convenzione ha facoltà di richiedere il ritiro o il rinvio, per ulteriori approfondimenti, di un argomento iscritto all'ordine del giorno; la richiesta viene valutata e decisa dalla Conferenza a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Art. 17 - (Votazioni)

1. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, per alzata di mano.
2. Il Presidente dichiara il risultato della votazione e l'adozione delle decisioni che, di norma, vengono approvate a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, fatta eccezione per l'adozione delle decisioni di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) dell'art. 48 della L.R. 26/2003 che sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti dell'Autorità d'Ambito. Per ogni decisione si dovrà menzionare il numero di voti favorevoli e contrari, nonché quello degli astenuti.
3. Ogni rappresentante ha diritto di richiedere la verbalizzazione del proprio intervento, nonché di motivare la propria espressione di voto, chiedendo che la stessa venga inserita, a cura del Segretario, nel verbale della seduta.
4. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto quando si debbano eleggere persone o formulare giudizi su di esse o quando espressamente richiesto da almeno un quarto, arrotondato all'intero superiore, dei membri della Conferenza.

Art. 18 - (Verbale della seduta)

Il verbale di ogni riunione, redatto dal Segretario sulla base delle registrazioni effettuate, è costituito dal processo verbale e dalla raccolta dei testi integrali della parte dispositiva delle decisioni, con l'indicazione del numero dei voti resi a favore o contro ogni proposta; deve contenere altresì i nomi dei componenti presenti alla votazione sui singoli argomenti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti.

Art. 19 - (Trasmissione atti della Conferenza agli Enti)

Il Presidente provvede a trasmettere agli Enti locali ricadenti nell'ATO, entro trenta giorni dalla riunione, i verbali e gli atti fondamentali.

TITOLO VII

COMPITI DELLA STRUTTURA DELLA CONFERENZA

Art. 20 - (Attribuzioni del Presidente della Conferenza)

Il Presidente della Conferenza:

- a. convoca e presiede la Conferenza e ne firma i verbali unitamente al Segretario;
- b. convoca e presiede il Comitato Ristretto;
- c. vigila sull'applicazione della Convenzione;
- d. esercita le funzioni che gli sono demandate dalla Conferenza.

TITOLO VIII

COMITATO RISTRETTO E SEGRETERIA TECNICA

Art. 21 - (Comitato Ristretto: composizione, nomina e durata)

1. La Conferenza nomina i componenti del Comitato Ristretto.
2. Tenendo conto della necessità di garantire equa rappresentatività alle diverse esigenze del territorio, il Comitato Ristretto è composto dal Presidente della Conferenza, o suo delegato, che lo presiede, e da 10 rappresentanti così individuati:
 - Due rappresentanti scelti tra i Sindaci dei Comuni con numero di abitanti superiore a 20 mila;
 - Due rappresentanti scelti tra i Sindaci dei Comuni con numero di abitanti compreso tra 5 mila e 20 mila;
 - Due rappresentanti scelti tra i Sindaci dei Comuni con numero di abitanti inferiore a 5 mila;
 - Quattro rappresentanti delle Comunità Montane ricadenti nel territorio dell'ATO e segnatamente i Presidenti in carica, o loro delegati scelti tra i Sindaci e gli Assessori dei Comuni appartenenti alle Comunità Montane.
3. Il Comitato Ristretto dura in carica cinque anni ed esercita le proprie funzioni fino alla costituzione di un nuovo Comitato, garantendo in tal caso l'ordinaria amministrazione e adottando gli atti urgenti e improrogabili.
4. La cessazione del mandato di rappresentanza comporta di diritto la decadenza da componente del Comitato. In caso di cessazione di uno o più dei componenti del Comitato Ristretto, la Conferenza provvede alla loro sostituzione entro trenta giorni dalla cessazione.
5. Chiunque partecipi, assista o intervenga alle sedute del Comitato Ristretto è tenuto al segreto d'ufficio.

Art. 22 - (Attribuzioni del Comitato Ristretto)

Il Comitato Ristretto, nel rispetto delle competenze esclusive della Conferenza individuate al precedente art. 7, svolge, in collaborazione con la Segreteria Tecnica, funzioni istruttorie per le materie da sottoporre all'esame della Conferenza.

Art. 23 - (Convocazione del Comitato Ristretto)

1. Il Presidente convoca il Comitato Ristretto di norma con cadenza bimestrale.
2. La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente luogo, data e ora della riunione, nonché l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno spedito con idonea forma, almeno 10 giorni prima della data della riunione.

Art. 24 - (Svolgimento delle sedute del Comitato Ristretto)

1. Le sedute del Comitato Ristretto non sono pubbliche.
2. Per la validità delle sedute e delle decisioni del Comitato Ristretto è necessaria la presenza ed il voto favorevole della metà più uno dei componenti.
3. Alle sedute partecipa, in qualità di Segretario, il Responsabile della Segreteria Tecnica eventualmente assistito da personale della propria struttura.

Art. 25 - (Struttura della Segreteria Tecnica)

1. Per lo svolgimento delle funzioni operative, nonché per le attività di controllo e vigilanza sulla gestione del Servizio Idrico Integrato, è costituita, presso la sede dell'Ente locale responsabile del coordinamento, una Segreteria Tecnica.
2. La Segreteria Tecnica è diretta da un Responsabile che provvede, sulla base delle risorse finanziarie assegnate, ad organizzare il funzionamento nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.
3. L'organico della Segreteria Tecnica è costituito da personale comandato dagli Enti locali sottoscrittori della Convenzione o da altre Aziende e Enti pubblici in conformità alle norme vigenti per gli Enti locali. Nel caso in cui non sia possibile reperire personale per l'integrale copertura dei posti previsti, l'Ente locale responsabile del coordinamento provvede a rendere disponibile il personale da comandare mediante assunzione a tempo determinato, da effettuarsi secondo le norme vigenti per gli EE.LL.. La Segreteria Tecnica può richiedere all'organo competente dell'Ente locale responsabile del coordinamento di avvalersi di consulenze esterne, nel rispetto delle norme vigenti per gli EE.LL., per attività particolari e nel caso in cui le professionalità non siano sufficienti, per esplicita attestazione del suo Responsabile.
4. Alla Segreteria Tecnica, per lo svolgimento dei compiti attribuiti dal presente Regolamento, ivi compreso il costo del personale, è attribuita una somma annua stabilita dalla Conferenza.
5. In sede di avvio della Segreteria Tecnica si fa fronte alle spese necessarie con le modalità indicate al successivo art. 30.
6. La Segreteria Tecnica è una struttura dell'Ente locale responsabile del coordinamento.

Art. 26 - (Compiti della Segreteria Tecnica)

La Segreteria Tecnica svolge i compiti indicati dalla Convenzione e dal presente Regolamento ed in particolare:

- a. svolge una funzione informativa, di ausilio e di supporto tecnico a servizio di tutti gli Enti locali sottoscrittori della Convenzione;
- b. esegue la ricognizione delle opere di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione, nonché delle forme di gestione esistenti;
- c. elabora la documentazione di supporto e le proposte di documenti previsti dall'art. 7 sulla base delle indicazioni della Conferenza e sue eventuali articolazioni;
- d. predispone, anche su richiesta degli Enti locali sottoscrittori della Convenzione, proposte tecniche per l'aggiornamento dei programmi di intervento ed il loro adeguamento alla programmazione regionale;
- e. effettua controlli economici e gestionali sull'attività del/i soggetto/i gestore/i delle reti e degli impianti e/o erogatore/i del servizio verificando l'attuazione dei programmi di intervento e le modalità di applicazione della tariffa;

- f. elabora i dati ed i risultati della rete di telecontrolli, organizzati in banche dati al fine di valutare le condotte gestionali;
- g. promuove l'adozione, da parte dei soggetti gestori delle reti e degli impianti e/o erogatori del servizio, di modelli gestionali e sistemi informativi compatibili e atti a fornire dati fra loro integrabili;
- h. propone al Presidente della Conferenza le eventuali misure e iniziative nei confronti del/i soggetto/i gestore/i delle reti e degli impianti e/o erogatore/i del servizio previste dai Contratti di Servizio;
- i. esercita le attività di vigilanza sul rispetto del Contratto di Servizio da parte dei gestori delle reti e degli impianti e/o degli erogatori del servizio.

Art. 27 - (Responsabile della Segreteria Tecnica)

1. Le funzioni di Responsabile sono svolte da idonea persona, scelta sulla base di criteri di professionalità e competenza, con motivato provvedimento del rappresentante dell'Ente locale responsabile del coordinamento.
2. Il rapporto di lavoro del Responsabile è disciplinato da un contratto dirigenziale di diritto privato, sottoscritto dal rappresentante dell'Ente locale responsabile del coordinamento, ai sensi dell'articolo 110 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, che ne regola la durata, in ogni caso non superiore a cinque anni, salvo rinnovo, e ne stabilisce il compenso.
3. In qualità di Segretario assiste alle sedute della Conferenza, ne redige e firma il verbale unitamente al Presidente, lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni, assolve tutte le incombenze di segreteria e provvede alla tenuta di un protocollo per la corrispondenza in arrivo e in partenza e degli originali dei verbali delle sedute e ne autentica le copie.
4. Il Segretario, in particolare, è responsabile della conservazione degli atti, della spedizione della corrispondenza, della trasmissione dei plichi, della notifica di avvisi, convocazioni, decisioni.
5. A cura del Segretario, le decisioni delle sedute sono affisse all'albo pretorio dell'Ente locale responsabile del coordinamento entro 10 giorni dalla riunione.
6. In caso di assenza o impedimento del Segretario, il Presidente della Conferenza provvede alla sostituzione temporanea con altro componente della Segreteria Tecnica.

Art. 28 - (Commissioni consultive)

Per lo studio di determinate materie e per iniziative afferenti le attività della Conferenza, questa può costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni nominati dall'Ente locale responsabile del coordinamento nel rispetto delle norme vigenti per gli EE.LL..

TITOLO VIII

RISORSE E CONTABILITA'

Art. 29 - (Risorse)

1. L'Autorità d'Ambito non ha bilancio e personale proprio.
2. Le spese di funzionamento della Conferenza, del Comitato Ristretto e della Segreteria Tecnica e le spese che riguardano in generale l'attività dell'Autorità d'Ambito sono definite dalla Conferenza entro il 31 ottobre di ciascun anno e costituiscono il fondo di dotazione.
3. Le spese sono annualmente ripartite tra tutti i Comuni sottoscrittori della Convenzione: per un terzo in parti uguali per ciascun Comune e per i due terzi in proporzione alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ISTAT, con esclusione dell'Ente

locale responsabile del coordinamento che assegna alla Conferenza beni durevoli in uso, locazione o comodato.

4. L'Ente locale che sottoscrive la Convenzione in un momento successivo partecipa alla Conferenza a pieno titolo, con diritto di voto e compartecipazione alle spese, con effetto dal 1° gennaio dell'anno seguente alla sottoscrizione.
5. L'Ente locale responsabile del coordinamento recepisce nel proprio bilancio di previsione annuale il fondo di dotazione, la cui gestione è affidata ad un suo dirigente.

Art. 30 - (Contabilità e Regolazioni contabili)

1. Le regolazioni contabili devono avvenire entro il 30 giugno ed il 31 gennaio di ciascun anno, con atto formale.
2. La contabilità è disciplinata dalle norme vigenti per gli Enti locali territoriali.
3. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente Regolamento e dalla Convenzione, la Provincia, sino a che la Conferenza non abbia disposto in merito, provvede a sostenere gli oneri per il funzionamento della Conferenza, del Comitato Ristretto e della Segreteria Tecnica. Allo scopo, anticiperà le somme necessarie, rendicontandole per ammontare e titolo, per spese effettivamente sostenute, ai fini dell'immediato recupero a carico degli Enti locali sottoscrittori della Convenzione.
4. Il versamento della quota annuale delle spese di cui al precedente art. 29 deve essere effettuato entro e non oltre il 15 marzo dell'anno di riferimento.
5. Eventuali maggiori introiti accertati rispetto alle spese sostenute devono essere conguagliati a favore degli Enti sottoscrittori della Convenzione sulla quota delle spese dell'anno successivo.

TITOLO IX

NORME FINALI

Art. 31 - (Rapporti con gli Enti dell'ATO)

1. Al fine di favorire la collaborazione tra Enti, la Conferenza elabora annualmente un programma di attività.
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, la Conferenza, tramite le sue articolazioni, in particolare:
 - a. attua incontri con gli Enti locali ricadenti nell'ATO e partecipa, anche a richiesta, a sedute dei relativi organi (Consigli e Giunte);
 - b. divulga e illustra la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli Enti locali ricadenti nell'ATO.

Art. 32 - (Norma finale di rinvio)

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per i Comuni e le Province, in quanto applicabili, oltre alla legislazione afferente al settore idrico.